

PATTI SOCIALI

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Art. 1) DENOMINAZIONE SOCIALE

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "LAM consulting srl Società Benefit" o anche, in breve, "LAM consulting srl SB".

Art. 2) SEDE

La sede della società è in Cervia, all'indirizzo risultante presso il Registro Imprese.

Art. 3) OGGETTO SOCIALE

La Società ha per oggetto le seguenti attività:

a. Fornire servizi di consulenza e formazione alle aziende e ai privati relativamente alla gestione delle risorse umane. A mero titolo esemplificativo e non limitativo:

- Diffondere la cultura del benessere personale nei contesti organizzativi e aziendali.
- Promuovere lo sviluppo dell'Intelligenza Emotiva di singoli e gruppi
- Sviluppare le competenze trasversali di natura comunicativa e relazionale.
- Sviluppare e implementare modelli commerciali etici e competenze comportamentali necessarie alla loro attuazione.
- Sviluppare competenze manageriali e di leadership per la promozione del benessere lavorativo, l'empowerment personale e il conseguimento etico degli obiettivi aziendali;

b. Erogare interventi formativi, nel rispetto dei principi dell'apprendimento degli adulti, attraverso una molteplicità di metodologie funzionali all'apprendimento di competenze complesse quali ad esempio: training, coaching, laboratorio delle competenze, supporto strategico continuativo;

c. Produrre e commercializzare prodotti formativi;

d. Fornire la consulenza necessaria (analisi di clima, mystery client, customer satisfaction, analisi quali quantitative, raccolta documentale e analisi dati e processi ecc.) alla definizione di obiettivi e strategie funzionali allo sviluppo dell'azienda cliente con particolare focus sulla definizione del piano di apprendimento organizzativo;

e. Collaborare in modo sinergico con organizzazioni non profit, fondazioni e simili il cui scopo sia allineato e sinergico con quello delle Società, per contribuire al loro sviluppo e amplificare l'impatto positivo del loro operato;

f. Promuovere e realizzare conferenze, seminari, corsi, workshop, campagne di comunicazione, dialoghi ed eventi correlati;

g. Promuovere e realizzare contenuti editoriali multimediali e altri strumenti di comunicazione;

h. Ideare, sviluppare, diffondere e distribuire piattaforme informatiche e prodotti software;

i. Ideare, produrre, diffondere e distribuire materiale e

Allegato "B"
al n. 21101
di raccolta

prodotti a coadiuvare l'attività formativa;

1. Realizzare l'attività di ricerca finalizzata al perseguimento dell'oggetto sociale.

La società si costituisce quale società a responsabilità limitata, la quale, nell'esercizio dell'attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, persegue anche una o più finalità di beneficio comune, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. In specie, la società ha per oggetto le seguenti specifiche finalità di beneficio comune:

La società assegna la massima priorità a investimenti in ricerca e innovazione, finalizzate allo sviluppo continuo di know-how per rendere sempre più efficace il processo di apprendimento organizzativo. A tal fine propone ad ogni azienda cliente la possibilità di sottoporre il processo di apprendimento formativo a verifica di efficacia utilizzando 4 livelli di misurazione: percezione dei partecipanti, comportamenti, dati di processo, risultati finali.

La società ha l'obiettivo di conseguire sufficiente profitto dall'attività oggetto del proprio operato per sostenerne la vitalità commerciale, per finanziarne il continuo miglioramento, per distribuire una parte di questi profitti annualmente ai propri soci e per rendere possibile l'avvio di altre attività che siano coerenti con il suo scopo ultimo.

La società si impegna in termini di sostenibilità ambientale, nei seguenti propositi:

- riduzione dello spreco, raccolta differenziata, utilizzo di materiale riciclato e/o proveniente da produzioni sostenibili, stampa con ecofont, efficientamento energetico.
- Scelta di fornitori in base ai criteri di sostenibilità ambientale ed eticità con preferenza per le società certificate B Corp
- Promozione dell'utilizzo privilegiato di conference call e mezzi tecnologici al fine di ridurre l'impatto ambientale degli spostamenti con mezzi di trasporto inquinanti.
- Promozione di un'alimentazione ecosostenibile.

La società pone particolare enfasi sulla possibilità delle persone che la compongono di soddisfare i propri bisogni umani fondamentali (Sussistenza, Riposo, Comprensione, Identità, Partecipazione, Affetto, Creazione, Libertà, Protezione) come base per la felicità delle persone e ricerca soluzioni che tendano verso la loro realizzazione. La società, in particolare, si impegna a perseguire la creazione delle migliori condizioni possibili per attrarre, fare crescere e trattenere persone di talento. In particolare:

- offre con cadenza regolare ai propri collaboratori occasioni formative di crescita e sviluppo personale e professionale;

- realizza indagini sulla soddisfazione del personale dipendente e dei collaboratori;
- realizza momenti di confronto formale con cadenza minima annuale strutturati nella modalità di feedback a 360°;
- distribuisce una percentuale dell'utile ai collaboratori.

La società per perseguire la finalità di promozione del benessere nella comunità, si impegna nelle seguenti attività:

- Promozione e divulgazione di know how sull'apprendimento efficace;
- Promozione e divulgazione di tecniche volte a sviluppare il benessere interiore;
- Distribuzione di una parte degli utili in beneficenza sottoforma di contributo economico o di prestazioni professionali;
- Promozione di una giornata di attività di volontariato per ogni dipendente da svolgere in orario lavorativo a patto che il lavoratore effettui un'altra giornata di volontariato a proprie spese.

La società potrà inoltre assumere partecipazioni in altre società o enti a mero scopo di investimento e non di collocamento e nel rispetto della vigente legislazione speciale in materia e potrà altresì assumere l'amministrazione della società partecipata, nei limiti consentiti dalla legge.

Con i limiti sopra specificati, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà pertanto effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari ed ogni altra attività che sarà ritenuta necessaria o utile, contrarre mutui ed accedere ad ogni altro tipo di credito e/o operazione di locazione finanziaria, concedere garanzie reali, personali, pegni, privilegi speciali, e patti di riservato dominio, anche a titolo gratuito sia nel proprio interesse che a favore di terzi, anche non soci.

E' espressamente esclusa dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F. (D. Lgs. 24/2/1998 n° 58), nonché ogni altra attività riservata per legge.

E' altresì esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal D. Lgs. 58/98.

Art. 4) DURATA

La società ha durata fino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

TITOLO II

CAPITALE, STRUMENTI DI FINANZIAMENTO E PARTECIPAZIONE SOCIALI

Art. 5) CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONI SOCIALI

Il capitale sociale è pari ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

Le partecipazioni sono divisibili.

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Art. 6) OPERAZIONI SUL CAPITALE

La società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale.

L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti in denaro, nonché in natura o di crediti, o di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica qualora non versi nelle condizioni di cui all'art. 2463, 4 comma, c.c..

Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter c.c., l'aumento di capitale potrà essere attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere ommesso il preventivo deposito presso la sede sociale almeno otto giorni prima dell'assemblea della relazione dell'Organo Amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e le osservazioni dell'organo di controllo o del revisore, se nominati, salvo il diritto dei soci di ottenere copia di detti documenti dalla società almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza assembleare.

Art. 7) APPORTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di raccolta del risparmio presso soci, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto.

Il rimborso degli apporti e dei finanziamenti dei soci a favore della società, effettuati in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

Qualora siano effettuati dai soci versamenti in conto capitale non proporzionali o versamenti in conto futuro aumento del capitale gli amministratori dovranno creare riserve "targate", salvo diversa volontà del socio che ha effettuato il versamento.

Art. 8) TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE PER ATTO TRA VIVI

Le partecipazioni sociali sono trasferibili per atto fra vi-

vi alle seguenti condizioni.

Qualora un socio intenda alienare a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, la sua partecipazione per atto inter vivos, spetterà agli altri soci il diritto di prelazione alle seguenti condizioni.

La prelazione non opera in caso di trasferimento a società fiduciaria e in caso di reintestazione delle partecipazioni da parte del fiduciario al fiduciante, previa esibizione del mandato fiduciario.

Per alienazione si intende il trasferimento della proprietà o della nuda proprietà.

Per cedente si intende il socio che, a qualunque titolo, intenda cedere, conferire ovvero assegnare tramite scissione a favore di società beneficiaria preesistente non controllata dai soci della scissa o trasferire tramite fusione a favore di società non controllata direttamente dai soci della società già titolare della partecipazione, la partecipazione medesima o parte di essa.

Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione, il cedente dovrà comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci le condizioni della vendita, il prezzo ed il nome dell'acquirente (denuntiatio). In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il cedente dovrà indicare espressamente un prezzo di cessione ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione; in mancanza di tale indicazione gli altri soci avranno diritto di acquistare le partecipazioni oggetto di cessione ad un prezzo determinato in conformità a quanto previsto nell'art. 2473 c.c..

La medesima comunicazione dovrà contestualmente essere effettuata, a scopo conoscitivo, all'organo amministrativo, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Gli altri soci devono manifestare la volontà di esercitare il diritto di prelazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al cedente entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cessione di quest'ultimo. La medesima volontà dovrà contestualmente essere manifestata, a scopo conoscitivo, all'organo amministrativo, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il diritto di prelazione si esercita per il medesimo diritto e sull'intera partecipazione o parte di partecipazione che il socio intende cedere, a parità di prezzo e di condizioni.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo dal socio che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in se-

guito precisato.

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore entro giorni quindici dalla comunicazione scritta, effettuata da una delle parti, di volersi avvalere dell'arbitratore, esso sarà nominato su richiesta della parte più diligente dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del luogo in cui la società ha la propria sede sociale.

Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali, immateriali, delle partecipazioni, dei titoli e dei valori in genere da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare riferimento ad un eventuale «premio di maggioranza» per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

Se più soci esercitano il diritto di prelazione, gli stessi potranno rendersi acquirenti della partecipazione offerta in vendita in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute.

I soci che non manifestano la volontà di acquistare nei termini e con l'osservanza delle formalità sopra descritte si intendono rinunciatari all'esercizio del diritto di prelazione; la partecipazione pertanto potrà essere ceduta all'acquirente indicato nella denuntiatio o ai soci che abbiano esercitato ritualmente la prelazione.

La cessione dovrà avvenire entro tre mesi dalla scadenza del termine per l'esercizio della prelazione, decorsi i quali senza che la cessione sia avvenuta sarà necessario procedere ad una nuova denuntiatio.

La procedura sopra stabilita per l'esercizio del diritto di prelazione non dovrà essere applicata qualora ogni socio avente diritto rinunci per iscritto al diritto di prelazione anche mediante intervento diretto nell'atto di cessione della partecipazione.

Art. 9) TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE PER CAUSA DI MORTE

Il trasferimento mortis causa delle partecipazioni sociali è efficace verso la società solo se vi è il gradimento espresso dai soci all'unanimità, non computandosi la partecipazione del socio defunto.

Fino a quando non sia stato espresso il giudizio in ordine al gradimento, gli eredi od i legatari non saranno legittimati all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni e non potranno alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

Il gradimento deve essere espresso entro giorni 30 (trenta) giorni dall'apertura della successione. Qualora non sia comunicato il diniego del gradimento entro detto termine, il gradimento si intende concesso per silenzio assenso.

Nel caso in cui il gradimento venga negato, gli eredi avranno diritto ad essere liquidati secondo le modalità di cui all'art.2473 c.c..

In caso di comproprietà di una partecipazione per effetto del trasferimento della stessa a causa di morte, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste negli artt. 1105 e 1106 c.c..

Art. 10) RECESSO DEL SOCIO

Ciascun socio ha diritto di recedere dalla società qualora non abbia consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468 terzo comma e negli altri casi stabiliti dalla legge e dal presente statuto.

Art. 11) MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con A.R., inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che ha determinato il recesso, o dalla sua trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, ove l'iscrizione non sia richiesta, o dalla conoscenza del fatto che legittima l'esercizio del diritto di recesso. Detta trascrizione dovrà essere effettuata, a cura e sotto la responsabilità dell'organo amministrativo, entro cinque giorni dalla data della delibera.

Il recesso ha effetto nei confronti della società dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.

Il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il diritto di recesso di cui al presente articolo, avverrà in base alle norme di legge.

Ricevuta la dichiarazione scritta di recesso, gli amministratori devono darne notizia senza indugio agli altri soci fissando loro un termine massimo di 30 (trenta) giorni per manifestare la propria disponibilità, mediante raccomandata A.R. spedita alla società, ad acquistare la quota di partecipazione del socio receduto ex art. 2473 c.c., o, eventualmente, per individuare concordemente un terzo acquirente.

TITOLO III

DECISIONI DEI SOCI

Art. 12) DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale

sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori;
- 3) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dell'organo di controllo o del revisore;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2480 c.c.;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel precedente art. 3) o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci possono essere adottate:

- a) mediante deliberazione assembleare;
- b) mediante consultazione scritta promossa da ciascuno degli amministratori e dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, purché dai documenti sottoscritti dai soci risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Le decisioni relative alla modificazione dell'atto costitutivo oppure al compimento di operazioni che comportino una sostanziale variazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci debbono essere adottate in ogni caso con deliberazione assembleare.

È sempre necessario il rispetto del metodo collegiale qualora ne sia fatta richiesta da uno o più amministratori, o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Art.13) CONSULTAZIONE SCRITTA

Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consultazione scritta, il testo scritto della stessa, dal quale risulti con chiarezza il relativo argomento, è predisposto da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale.

Esso viene sottoposto, a ciascun socio, con comunicazione a mezzo:

- lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese oppure
- fax o messaggio di posta elettronica inviati ai soci rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione ove il testo della decisione sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio interpellato.

Il socio interpellato, se lo ritiene, presta il suo consenso per iscritto, sottoscrivendo il testo predisposto od altri-

menti approvandolo per iscritto.

La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci siano stati interpellati e almeno la maggioranza prescritta abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso alla decisione proposta entro il termine di tre giorni dal ricevimento, salvo il diverso maggior termine, comunque non superiore a giorni otto, indicato nella comunicazione.

La documentazione relativa alla consultazione scritta deve essere conservata tra gli atti della società e le decisioni (anche se negative) trascritte senza indugio a cura degli amministratori nel libro delle decisioni dei soci. Gli amministratori devono informare senza indugio l'organo di controllo delle decisioni adottate.

Art.14) ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purchè in territorio italiano.

La convocazione dell'assemblea può essere fatta, alternativamente:

mediante lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci otto giorni prima all'indirizzo risultante dal registro delle imprese;

mediante posta elettronica certificata all'indirizzo notificato alla società oppure mediante fax inviato al numero notificato alla società o raccomandata a mano consegnata ai soci almeno cinque giorni prima dell'adunanza;

Nel caso di amministrazione affidata a due o più amministratori con firma disgiunta oppure congiunta, ai sensi del terzo comma dell'art. 2475 c.c., la convocazione sarà effettuata dall'amministratore più anziano di età.

Qualora il socio o i soci legittimati intendano provvedere alla convocazione diretta dell'assemblea ai sensi dell'art. 12 primo comma del presente statuto, dovranno adottare una delle forme suddette ed inviare la comunicazione, con le medesime modalità, anche ai componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo, se nominato. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Copia della comunicazione consegnata a mano, controfirmata dal ricevente, nonché le ricevute o gli altri elementi attestanti l'avvenuto ricevimento delle comunicazioni via fax o posta elettronica devono essere conservati dalla società.

L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa

documentazione è conservata dalla società.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore più anziano o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale sottoscritto dal presidente e, eventualmente dal notaio.

Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del presidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal notaio.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo o il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori, l'organo di controllo o il revisore, se nominati, non sono presenti, il presidente dell'assemblea dovrà inserire nel verbale che gli amministratori, l'organo di controllo o il revisore sono stati informati della riunione.

Art.15) QUOZIENTI DECISIONALI

Le decisioni sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, e nei casi previsti dai numeri 4) e 5) dell'articolo 12 dei presenti patti sociali, con il voto favorevole dei soci che rappresentino il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale, salvi i maggiori quozienti imposti da norme imperative di legge.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLI

Art.16) AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un amministratore unico o da una pluralità di amministratori fino ad un massimo di tre.

In caso di pluralità di amministratori, i soci, con la decisione di nomina, stabiliranno se la stessa spetta loro disgiuntamente e/o congiuntamente o se quelle stesse persone formeranno un Consiglio di Amministrazione.

Con la decisione di nomina degli amministratori, i soci stabiliscono inoltre: il numero degli stessi, le modalità di esercizio del potere di amministrazione e della rappresentanza, la struttura dell'organo amministrativo e le eventuali limitazioni ai poteri gestori che vengono contestualmente attribuiti alla competenza della decisione dei soci.

In ogni caso la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 c.c., sono di competenza del consiglio di amministrazione, salvo il caso in cui

sia nominato un amministratore unico.

Gli amministratori sono investiti di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita alla decisione dei soci ai sensi di legge, dell'art. 12) dei presenti patti sociali e dell'atto di nomina.

Nei limiti di legge, il consiglio di amministrazione potrà delegare i propri poteri, in tutto o in o parte, a uno o più dei propri membri.

ART. 17) NOMINA E CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Gli amministratori possono essere soci o non soci.

Gli amministratori restano in carica a tempo indeterminato, salvo diverso termine disposto all'atto della nomina.

Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, venendo a mancare per qualsiasi ragione uno o più consiglieri si provvederà a norma degli art. 2385 et 2386 c.c..

Art.18) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Qualora siano nominati più amministratori, gli stessi nomineranno fra loro il Presidente del Consiglio di Amministrazione, se non vi ha provveduto la decisione dei soci.

Gli amministratori potranno altresì nominare fra loro un Vice Presidente, che potrà sostituire il Presidente in caso di assenza, impedimento o inadempimento degli obblighi a lui imposti dalla legge o dallo Statuto.

Il consiglio si raduna sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia; alla convocazione del Consiglio può provvedere ogni consigliere o, se nominati, l'organo di controllo o il revisore con lettera da spedirsi al domicilio di ciascun consigliere almeno cinque giorni prima dell'adunanza e nei casi d'urgenza con telegramma, telefax, posta elettronica da spedirsi almeno due giorni prima. La convocazione a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica potrà avvenire solo al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica indicati dai singoli amministratori e risultanti in una delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'intervento alle adunanze del consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

Sono tuttavia valide le adunanze del Consiglio di Amministrazione anche non convocate come sopra, qualora siano presenti tutti i componenti del medesimo organo e vi assista l'organo di controllo, ove nominato. In tale ipotesi ciascuno degli amministratori intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno sui quali si ritenesse

non sufficientemente informato.

Le decisioni degli amministratori possono anche essere adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto da far pervenire a mezzo telegramma, telefax o e-mail entro il termine indicato nella richiesta. La procedura è valida a condizione che tutti gli amministratori abbiano ricevuto la comunicazione.

Gli amministratori operano in modo da bilanciare l'interesse dei soci con il perseguimento delle finalità di "beneficio comune" indicate nell'art. 3 del presente Statuto, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 28/12/2015 n. 208, art. 1 co. 376-384 e successive modifiche e integrazioni e relative norme attuative.

La società benefit, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità benefit.

Il responsabile delle attività benefit assume una funzione di proposizione, di pianificazione e di controllo delle suddette attività, e la sua attività è rivolta a beneficio del consiglio di amministrazione, al quale risponde.

Il responsabile delle attività benefit non ha alcun potere di amministrazione né di rappresentanza verso l'esterno, salvo il caso in cui non rivesta al contempo la carica di amministratore.

Il responsabile delle attività benefit è nominato dall'organo amministrativo, che ne stabilisce compiti ed attribuzioni, e può fissare un compenso correlato al suddetto incarico.

La funzione di responsabile delle attività benefit può essere attribuita ad un amministratore, ovvero ad una figura terza all'uopo incaricata. In tale ultimo caso l'apporto lavorativo può essere regolato come rapporto di lavoro dipendente o assimilato ovvero come rapporto di lavoro autonomo, ed è disciplinato in ottemperanza ed in conformità alle norme giuridiche vigenti.

ART. 19) COMPENSO AGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Agli stessi può essere riconosciuto, in sede di atto di nomina o con successiva decisione dei soci, un compenso annuale, stabilito in misura fissa o in percentuale rispetto agli utili; agli amministratori può competere altresì una indennità annua a titolo di trattamento di fine mandato, eventualmente anche stipulando apposita polizza assicurativa volta a garantirne l'erogazione, la cui misura è stabilita con decisione dei soci.

Art. 20) RAPPRESENTANZA SOCIALE

La rappresentanza generale della società, attiva e passiva, sostanziale e processuale è attribuita:

all'Amministratore Unico;

al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché agli amministratori delegati nei limiti dei poteri ad essi delegati, nel caso in cui i soci stabiliscano all'atto di nomina che la società sia amministrata esclusivamente in forma collegiale da un Consiglio di Amministrazione;

a ciascuno degli amministratori, disgiuntamente e/o congiuntamente, in conformità al modello organizzativo prescelto per la gestione della società ai sensi degli artt. 2257 et 2258 c.c..

L'atto di nomina può prevedere limitazioni ai poteri di rappresentanza degli amministratori, da pubblicarsi contestualmente alla nomina stessa.

Art. 21) DIRITTO DI INFORMAZIONE DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. I professionisti di cui il socio intende avvalersi dovranno essere iscritti nell'Albo dei Revisori, o nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o nell'Albo degli Avvocati, o in altri albi, elenchi o associazioni professionali.

A tal fine, il socio che intende esercitare i diritti sopra specificati dovrà inviare all'organo amministrativo comunicazione scritta via fax o mediante raccomandata, indicando il nominativo dei professionisti da cui intende farsi assistere e il loro numero di iscrizione nell'albo professionale.

Gli amministratori dovranno consentire l'esercizio dei diritti indicati entro giorni otto dalla data in cui è pervenuta la richiesta del socio, comunicando per iscritto, entro giorni tre da tale data, il giorno e l'ora in cui si potrà dar inizio all'esercizio dei diritti. L'orario dovrà essere all'interno di quelli normalmente praticati per l'esercizio dell'attività professionale.

Con la medesima comunicazione gli amministratori specificeranno anche chi sarà la persona cui il socio e i suoi professionisti dovranno rivolgersi per accedere alla documentazione o per eventuali richieste.

Il socio richiedente e i suoi professionisti di fiducia dovranno sottoscrivere una dichiarazione di riservatezza in ordine alle informazioni acquisite, nonché una dichiarazione in cui si obbligano a non divulgare o utilizzare a fini concorrenziali le medesime informazioni.

Al fine di agevolare l'esercizio dei diritti del socio gli amministratori dovranno predisporre un apposito locale in cui rendere reperibile ed analizzabile la documentazione richiesta.

Art. 22) ORGANO DI CONTROLLO

Per la nomina e per la disciplina dell'organo di controllo

si rinvia a quanto disposto nell'art. 2477 Codice Civile.

TITOLO V

BILANCIO; UTILI; RELAZIONE BENEFIT

Art. 23) BILANCIO

Gli esercizi sociali si aprono il giorno 1 (uno) gennaio e si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio sociale a norma di legge che dovrà essere presentato per la decisione dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, salva la facoltà di differire tale termine fino a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge.

Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese copia del bilancio approvato e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali.

Art. 24) RELAZIONE ANNUALE DELLE ATTIVITÀ BENEFIT

La società redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del "beneficio comune", quale società benefit, da allegare al bilancio societario e che include:

- a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
- b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato 4 annesso alla legge 28 dicembre 2015 n.208 e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato 5 annesso alla legge 28 dicembre 2015 n.208;
- c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

La responsabilità circa la redazione della Relazione annuale sulle attività benefit e dell'organo amministrativo. L'organo amministrativo può avvalersi ai fini della redazione della suddetta relazione dell'apporto del Responsabile delle attività benefit.

La Relazione annuale sulle attività benefit è pubblicata nel sito internet della società, qualora esistente. A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della Relazione possono essere omessi, conformemente a quanto previsto dall'art. 1 co. 383 Legge 208/2015.

Art. 25) DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili, previo accantonamento degli stessi a riserva legale nelle misure previste dalla legge, fino al limite massimo imposto dalla legge.

Gli utili saranno distribuiti ai soci secondo le percentuali di partecipazione agli utili spettanti a ciascuna quota, co-

me determinati in sede di atto costitutivo.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 26) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

La liquidazione della società sarà effettuata da uno o più liquidatori.

Gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, devono convocare l'assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dei patti sociali su:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27) RECAPITO DEI SOCI PER I RAPPORTI SOCIALI E SITO INTERNET SOCIALE.

Ai fini dei presenti patti sociali, tutte le comunicazioni dirette ai singoli soci verranno effettuate utilizzando il domicilio di ciascun socio risultante dal registro delle imprese. Potranno essere altresì effettuate al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica che il socio abbia notificato per iscritto alla società.

Fermo quanto disposto nell'art. 2470, primo comma, c.c., la società potrà istituire, con funzione amministrativa, un Libro dei soci. In tal caso nel libro dei soci devono essere indicati l'indirizzo e, se comunicati, il numero di telefono, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica.

Ogni successiva modificazione delle indicazioni costituenti recapito ai sensi del presente articolo verrà effettuata mediante comunicazione scritta agli amministratori che provvederanno ad inviarla al registro imprese e ad annotarla nel libro dei soci, se istituito.

Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

La società potrà istituire un sito internet, tramite il quale rendere disponibili ai soci i documenti sociali previsti dalla legge; l'esistenza del sito verrà comunicata dagli amministratori ai soci, unitamente all'eventuale password tramite la quale accedere alla visione della documentazione sociale. Gli amministratori sono obbligati a rendere disponibili

li ai soci tramite il sito, se creato, tutti i documenti per i quali la legge o lo statuto prevedono il deposito presso la sede o comunque il diritto di visione preventiva dei soci rispetto a decisioni da assumersi ad opera dei soci stessi.

Art. 28) RINVIO

Per quanto non è espressamente contemplato nei presenti patti sociali, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia nonché le norme di cui alla Legge 28/12/2015 n. 208, art. 1 co. 376-384 e successive modifiche e integrazioni e relative norme attuative, in tema di "società benefit".

Firmato: Monica Polonelli

Firmato: Andrea Magnani

Firmato: Marco Maltoni Notaio